



in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica; (2)

e) "interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:

e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6);

e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune;

e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;

e.4) l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;

e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;

e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualificano come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale;

e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;

f) gli "interventi di ristrutturazione urbanistica", quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico - edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e

<p>della rete stradale.</p> <p>2. Le definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Resta ferma la definizione di restauro prevista dall'articolo 34 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.</p>	<p>2. Le definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Resta ferma la definizione di restauro prevista dall'articolo 29 comma 4 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.</p> <p>3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai capi I, II e IV della parte seconda del presente testo unico, riguardanti la sicurezza delle costruzioni, si considerano, concordemente agli articoli 52 e 83:</p> <p>a) interventi "di carattere primario" nei riguardi della pubblica incolumità:</p> <p>a.1) gli interventi di sopraelevazione o di ampliamento, con opere strutturalmente connesse, di costruzioni esistenti;</p> <p>a.2) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti;</p> <p>a.3) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche.</p> <p>a.4) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;</p> <p>b) interventi "di carattere secondario" nei riguardi della pubblica incolumità:</p> <p>b.1) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti;</p> <p>b.2) le nuove costruzioni che non rientrano nelle fattispecie di cui al p.to a.3;</p> <p>c) interventi "minori" quelli che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.</p> <p>4. Per i medesimi fini del comma 3, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di intesa con le Regioni, definisce, entro sei mesi dall'entrata in vigore delle presenti norme, le linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui al medesimo comma 3, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93. In aderenza alle suddette linee guida, le Regioni</p>
--	--

	<p>possono emanare specifiche elencazioni. Nelle more delle suddette linee guida, le Regioni possono, comunque, dotarsi di specifiche elencazioni o confermare le disposizioni vigenti.</p>
<p><b>Art. 65 (R) Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica (legge n. 1086 del 1971, articoli 4 e 6)</b></p> <p>1. Le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico, che provvede a trasmettere tale denuncia al competente ufficio tecnico regionale. (85)</p> <p>2. Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i recapiti del committente, del progettista delle strutture, del direttore dei lavori e del costruttore.</p> <p>3. Alla denuncia devono essere allegati: a) il progetto dell'opera in triplice copia, firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione; b) una relazione illustrativa in triplice copia firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le dosature dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.</p> <p>4. Lo sportello unico restituisce al costruttore, all'atto stesso della presentazione, una copia del progetto e della relazione con l'attestazione dell'avvenuto deposito. (85)</p> <p>5. Anche le varianti che nel corso dei lavori si intendano introdurre alle opere di cui al comma 1, previste nel progetto originario, devono essere denunciate, prima di dare inizio alla loro esecuzione, allo sportello unico nella forma e con gli allegati previsti nel presente articolo.</p> <p>6. A strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita presso lo sportello unico una relazione, redatta in triplice copia, sull'adempimento degli obblighi di cui ai</p>	<p><b>Art. 65 (R) Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche (legge n. 1086 del 1971, articoli 4 e 6)</b></p> <p>1. Le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore presso lo Sportello Unico <del>o presso il Comune competente, salvo diversa disposizione delle Regioni.</del></p> <p>Identico</p> <p>Identico</p> <p>Identico</p> <p>Identico</p> <p>6. A strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita presso lo Sportello Unico <del>o presso il Comune competente</del></p>

<p>commi 1, 2 e 3, esponendo:</p> <p>a) i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori di cui all'articolo 59;</p> <p>b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;</p> <p>c) l'esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme.</p> <p>7. Lo sportello unico restituisce al direttore dei lavori, all'atto stesso della presentazione, una copia della relazione di cui al comma 6 con l'attestazione dell'avvenuto deposito, e provvede a trasmettere una copia di tale relazione al competente ufficio tecnico regionale.</p> <p>8. Il direttore dei lavori consegna al collaudatore la relazione, unitamente alla restante documentazione di cui al comma 6.</p>	<p><del>salvo diverse disposizioni regionali</del>, una relazione, redatta in triplice copia, sull'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, ed allegando:</p> <p>a) i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori di cui all'articolo 59;</p> <p>b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;</p> <p>c) l'esito delle eventuali prove di carico, accludendo le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme.</p> <p>Identico</p> <p>Identico</p> <p>9. Per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b.1), le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 non si applicano</p>
<p><b>Art. 67 (L, commi 1, 2, 4 e 8; R, i commi 3, 5, 6 e 7) Collaudo statico (legge 5 novembre 1971, n. 1086, articoli 7 e 8)</b></p> <p>1. Tutte le costruzioni di cui all'articolo 53, comma 1, la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità devono essere sottoposte a collaudo statico.</p> <p>2. Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all'albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell'opera.</p> <p>3. Contestualmente alla denuncia prevista dall'articolo 65, il direttore dei lavori è tenuto a presentare presso lo sportello unico l'atto di nomina del collaudatore scelto dal committente e la contestuale dichiarazione di accettazione dell'incarico, corredati da certificazione attestante le condizioni di cui al comma 2.</p> <p>4. Quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio, è fatto obbligo al costruttore di chiedere, anteriormente alla</p>	<p>Identico</p> <p>1. Tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità devono essere sottoposte a collaudo statico.</p> <p>Identico</p> <p>Identico</p> <p>Identico</p>

<p>presentazione della denuncia di inizio dei lavori, all'ordine provinciale degli ingegneri o a quello degli architetti, la designazione di una terna di nominativi fra i quali sceglie il collaudatore.</p> <p>5. Completata la struttura con la copertura dell'edificio, il direttore dei lavori ne dà comunicazione allo sportello unico e al collaudatore che ha 60 giorni di tempo per effettuare il collaudo.</p> <p>6. In corso d'opera possono essere eseguiti collaudi parziali motivati da difficoltà tecniche e da complessità esecutive dell'opera, fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni.</p> <p>7. Il collaudatore redige, sotto la propria responsabilità, il certificato di collaudo in tre copie che invia al competente ufficio tecnico regionale e al committente, dandone contestuale comunicazione allo sportello unico.</p> <p>8. Per il rilascio di licenza d'uso o di agibilità, se prescritte, occorre presentare all'amministrazione comunale una copia del certificato di collaudo.</p>	<p>5. Completata la struttura, il direttore dei lavori ne dà comunicazione allo sportello unico e al collaudatore che ha 120 giorni di tempo per depositare il collaudo.</p> <p>Identico</p> <p>7. <u>Il collaudatore redige, sotto la propria responsabilità, il certificato di collaudo che invia allo Sportello Unico, il quale, per gli interventi di cui all'art. 3, comma 3, lett. a), ne trasmette copia all'Ufficio Tecnico Regionale ovvero ad altro Ente competente</u><del>Il collaudatore redige, sotto la propria responsabilità, il certificato di collaudo che invia allo Sportello Unico o al Comune di competenza. Per gli interventi di cui all'art. 3 comma 3, lettera a), copia del certificato di collaudo deve essere inviata all'Ufficio Tecnico Regionale ovvero ad altro Ente competente.</del></p> <p>Identico</p> <p>9. Per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b.1), il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.</p>
<p><b>Art. 90 (L) Sopraelevazioni (legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 14)</b></p> <p>1. E' consentita, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti:</p> <p>a) la sopraelevazione di un piano negli edifici in muratura, purché nel complesso la costruzione risponda alle prescrizioni di cui al presente capo;</p> <p>b) la sopraelevazione di edifici in cemento armato normale e precompresso, in acciaio o a pannelli portanti, purché il complesso della struttura sia conforme alle norme del presente testo unico. (97)</p> <p>2. L'autorizzazione è consentita previa certificazione del competente ufficio tecnico regionale che specifichi il numero massimo di piani che è possibile</p>	<p>Identico</p> <p>1. E' consentita, nel rispetto degli strumenti urbanistici e delle norme tecniche vigenti, la sopraelevazioni degli edifici realizzati con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche di cui agli artt. 52 e 83, purché il complesso della struttura sia conforme alle medesime norme.</p>

<p>realizzare in sopraelevazione e l'idoneità della struttura esistente a sopportare il nuovo carico.</p>	
<p><b>Art. 93 (R) Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche (legge n. 64 del 1974, articoli 17 e 19)</b></p> <p>1. Nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore.</p> <p>2. Alla domanda deve essere allegato il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori.</p> <p>3. Il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni ed accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture.</p> <p>4. Al progetto deve inoltre essere allegata una relazione sulla fondazione, nella quale devono essere illustrati i criteri seguiti nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione.</p> <p>5. La relazione sulla fondazione deve essere corredata da grafici o da documentazioni, in quanto necessari.</p> <p>6. In ogni comune deve essere tenuto un registro delle denunce dei lavori di cui al presente articolo.</p> <p>7. Il registro deve essere esibito, costantemente aggiornato, a semplice richiesta, ai funzionari, ufficiali ed agenti indicati nell'articolo 103.</p>	<p>identico</p> <p>1. Nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto allo Sportello Unico <del>o al Comune di competenza, salvo diverse disposizioni regionali,</del> indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore.</p> <p>Identico</p> <p>3. Il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente Ufficio Tecnico Regionale. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti, sezioni, relazione generale ed eventuali relazioni specialistiche.</p> <p>4. I progetti relativi ai lavori di cui al presente articolo sono accompagnati da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.</p> <p>5. Per tutti gli interventi il preavviso scritto con il contestuale deposito del progetto e dell'asseverazione di cui al precedente comma, è valido anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all'art. 65.</p> <p>Identico</p> <p>Identico</p>

<p><b>Art. 94 (L) Autorizzazione per l'inizio dei lavori (legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 18)</b></p> <p>1. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui all'articolo 83, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione.</p> <p>2. L'autorizzazione è rilasciata entro sessanta giorni dalla richiesta e viene comunicata al comune, subito dopo il rilascio, per i provvedimenti di sua competenza.</p> <p>3. Avverso il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione, o nei confronti del mancato rilascio entro il termine di cui al comma 2, è ammesso ricorso al presidente della giunta regionale che decide con provvedimento definitivo.</p> <p>4. I lavori devono essere diretti da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze.</p>	<p>Identico</p> <p>1. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, non si possono iniziare lavori relativi ad interventi di "carattere primario", di cui all'art.3 comma 3 lettera a) senza preventiva autorizzazione scritta del competente Ufficio Tecnico Regionale o di altro ente competente .</p> <p>1.bis. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 non si applicano nelle località a bassa (zona 3) e a bassissima (zona 4)sismicità, ad eccezione delle strutture di interesse strategico e rilevante, di cui all'art.3 comma 3 lettera a.4)</p> <p>1.ter Per gli interventi non soggetti ad autorizzazione preventiva, le Regioni possono istituire controlli anche con modalità a campione.</p> <p>Identico</p> <p>Identico</p> <p>Identico</p>
<p><b>Art. 104 (L) Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione (legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 30; articoli 107 e 109 del decreto legislativo n. 267 del 2000)</b></p> <p>1. Tutti coloro che in una zona sismica di nuova classificazione abbiano iniziato una costruzione prima dell'entrata in vigore del provvedimento di classificazione sono tenuti a farne denuncia, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del</p>	<p><b>Art. 104 (L) Costruzioni in corso (legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 30; articoli 107 e 109 del decreto legislativo n. 267 del 2000)</b></p> <p>1. Non sono tenuti al rispetto delle disposizioni connesse alle zone sismiche di nuova classificazione, ovvero al rispetto di norme tecniche sopravvenute, coloro i quali, in possesso di regolare titolo abilitativo, abbiano effettivamente iniziato la</p>

<p>provvedimento di classificazione, al competente ufficio tecnico della regione.</p> <p>2. L'ufficio tecnico della regione, entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia, accerta la conformità del progetto alle norme tecniche di cui all'articolo 83 e l'idoneità della parte già legittimamente realizzata a resistere all'azione delle possibili azioni sismiche.</p> <p>3. Nel caso in cui l'accertamento di cui al comma 2 dia esito positivo, l'ufficio tecnico autorizza la prosecuzione della costruzione che deve, in ogni caso, essere ultimata entro due anni dalla data del provvedimento di classificazione; nel caso in cui la costruzione possa essere resa conforme alla normativa tecnica vigente mediante le opportune modifiche del progetto, l'autorizzazione può anche essere rilasciata condizionatamente all'impegno del costruttore di apportare le modifiche necessarie. In tal caso l'ufficio tecnico regionale rilascia apposito certificato al denunciante, inviandone copia al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale per i necessari provvedimenti.</p> <p>4. La Regione può, per edifici pubblici e di uso pubblico, stabilire, ove occorra, termini di ultimazione superiori ai due anni di cui al comma 3. (103)</p> <p>5. Qualora l'accertamento di cui al comma 2 dia esito negativo e non sia possibile intervenire con modifiche idonee a rendere conforme il progetto o la parte già realizzata alla normativa tecnica vigente, il dirigente dell'ufficio tecnico annulla la concessione ed ordina la demolizione di quanto già costruito.</p>	<p>costruzione prima dell'entrata in vigore del provvedimento di nuova classificazione o di nuove norme tecniche, purché le strutture siano ultimate entro i termini di validità dell'ultimo titolo abilitativo rilasciato; sono escluse eventuali proroghe rilasciate dopo l'entrata in vigore del provvedimento di nuova classificazione o di nuove norme tecniche, salvo ulteriore motivata proroga autorizzata dal competente Ufficio Tecnico Regionale o da altro Ente competente.</p> <p>2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione anche per le opere pubbliche i cui lavori siano stati già appaltati o i cui progetti siano stati già approvati ai fini dell'espletamento della gara, prima dell'entrata in vigore del provvedimento di nuova classificazione sismica o di nuove norme tecniche;</p> <p>3. Nel caso in cui la costruzione non sia ultimata nel termine di cui al comma 1, entro i successivi 60 giorni dovrà essere presentata denuncia al competente Ufficio Tecnico Regionale, o ad altro Ente competente <a href="#">per il tramite dello Sportello Unico</a>, corredata da apposita relazione tecnica contenente la verifica della rispondenza della costruzione alle nuove disposizioni.</p> <p>4. L'Ufficio Tecnico Regionale competente, o altro Ente competente, accertato lo stato dei lavori, nel caso in cui la relazione di cui al comma 3 stabilisca che la costruzione possieda il medesimo livello di sicurezza previsto dalla nuova classificazione sismica o delle norme sopravvenute, autorizza la prosecuzione della costruzione, inviando copia del provvedimento <a href="#">allo Sportello Unico responsabile del competente Ufficio Comunale</a> per i necessari provvedimenti.</p> <p>5. Nel caso in cui la relazione di cui al comma 3 non permetta la prosecuzione della costruzione, l'Ufficio Tecnico Regionale competente, o altro Ente competente, dà comunicazione <a href="#">allo Sportello Unico al fine dell'annullamento del titolo abilitativi edilizio e della richiesta di un idoneo progetto di adeguamento sismico ovvero della demolizione di</a></p>
---	---

<p>6. In caso di violazione degli obblighi stabiliti nel presente articolo si applicano le disposizioni della parte II, capo IV, sezione III del presente testo unico.</p>	<p><del>quanto già costruito al responsabile del competente ufficio comunale che annulla il titolo abilitativo edilizio e richiede un idoneo progetto di adeguamento sismico ovvero la demolizione di quanto già costruito</del></p> <p>5-bis. I lavori strutturali in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore di nuove classificazioni sismiche, ultimati alla data del 30 giugno 2009, devono essere collaudati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nel rispetto della classificazione sismica e delle norme tecniche previgenti. Il certificato di collaudo è corredato, in tal caso, dalla valutazione della sicurezza, redatta ai sensi delle vigenti norme tecniche di cui agli articoli 52 e 83, con riferimento a vita nominale non inferiore al 60 per cento di quanto stabilito dalle predette norme per le nuove costruzioni.</p> <p>Identico</p>
--	---

Roma, 7 febbraio 2013